



N. 36
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C -

L'anno **Duemilasedici** questo giorno **5** del mese di **marzo** alle ore **12,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- FULGONI	DARIO	ASSESSORE ESTERNO
- MENEGHELLI	TIZIANA	ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

- MATERA	EMANUELA	ASSESSORE ESTERNO
-----------------	-----------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. De Feo Giovanni**;

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che attualmente gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale sono costituiti da circa n. 1213 punti luce la cui titolarità risulta indicativamente ripartita come segue:

1. n. 401 punti luce di proprietà Enel sole s.r.l.;
2. n. 812 punti luce di esclusiva proprietà comunale.

Le tipologie delle lampade sono:

1. VAPORI DI MERCURIO 30%
2. VAPORI DI SODIO 62%
3. TUBO FLUORESCENTE 5%
4. INCANDESCENZA 0,9%
5. LED 0,5%

Le 401 lampade di proprietà di Enel Sole sono:

1. VAPORI DI MERCURIO 42%
2. VAPORI DI SODIO 35%
3. TUBO FLUORESCENTE 16 %
4. INCANDESCENZA 2%
5. LED 0 %

Le 812 lampade di proprietà comunale sono:

6. VAPORI DI MERCURIO 25%
7. VAPORI DI SODIO 74 %
8. TUBO FLUORESCENTE 0 %
9. INCANDESCENZA 0%
10. LED 0,8 %

- che, relativamente agli impianti di proprietà Enel Sole s.r.l., il Comune ha in corso un contratto con Enel (Ente Energia Nazionale Energia Elettrica – allora ente pubblico e monopolista del settore) stipulata con decorrenza 01.01.1984 con scadenza 31.12.1984 tacitamente rinnovata di anno in anno, avente per oggetto la gestione e manutenzione degli stessi impianti;

- che nel 1999 Enel ha conferito il ramo d'azienda alla costituenda Enel Sole s.r.l., che è pertanto legittimamente subentrata in tutti i contratti ed i rapporti in essere;

L'art. 23 L. 62/2005 – comma 2 – prevede espressamente il divieto di proroga e rinnovo tacito dei pubblici contratti, divieto già espressamente sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724, non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che la convenzione originaria sia decaduta ope legis;

Dato atto che la normativa di cui all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e s.m.i. che aveva disciplinato ex novo la materia della gestione dei servizi pubblici locali è decaduta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, e che tuttavia questo non inficia il processo di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione da parte del Comune di Castell'Arquato, disciplinato da altre fonti normative;

- che, per quanto concerne la procedura di acquisizione va preliminarmente ricordato che l'esborso di denaro pubblico per l'acquisizione al patrimonio comunale di beni necessita di adeguati riscontri tecnico – amministrativi – contabili e pertanto l'acquisizione degli impianti richiede un'adeguata verifica sul loro effettivo valore e condizioni di conformità alle normative vigenti in materia;

- che l'acquisizione degli impianti potrà avvenire secondo quanto previsto dal R.D. n. 2578/1925 e la relativa procedura prevista dal D.P.R. 902/86 ("riscatto"). Tale procedura è già stata praticata con successo da alcuni Comuni italiani, è assistita dal parere favorevole della giurisprudenza e non ha subito variazioni sostanziali dalla recente normativa in materia di servizi pubblici locali;

Rilevato che:

con riferimento alla proprietà degli impianti

da una prima indagine nel Comune gli impianti presenti sono in buona parte da adeguare, sia sotto l'aspetto illuminotecnico sia sotto l'aspetto elettrico e meccanico. In particolare va ricordato che le direttive europee in materia di risparmio energetico prevedono l'impossibilità di utilizzo – a partire dal 2015 – di apparecchiature con lampade al mercurio, e la necessità di ridurre i consumi energetici;

con riferimento alla gestione transitoria

il servizio, come sopra indicato, è attualmente gestito in proroga di fatto con un costo medio di € 24.942,53 oltre IVA per servizi che includono manutenzioni programmate e conservative;

Visti:

- il citato D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" ed in particolare il Capo II (articoli da 8 a 14) avente per oggetto "Riscatto dei servizi affidati in concessione" e, in particolare: l'art. 9 del suddetto D.P.R. che testualmente prevede "la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2";

- l'art. 2 del suddetto D.P.R. che prevede "..... tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati";

- l'art. 25 comma 6 e 7 della legge 24 marzo 2012 n. 27 che stabilisce quanto segue: "i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 3 del 27.02.2016 concernente l'avvio del procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale di proprietà di ENEL SOLE s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902;

Ritenuto opportuno che il Comune, nella fase preistruttoria del procedimento di gara, disponga di corretta determinazione dei valori di cui sopra;

Rilevata la oggettiva complessità e specializzazione della materia;

Dato atto che non esistono, all'interno della struttura comunale, figure professionali esperte in tale specifica materia che possano fornire assistenza in questa delicata fase conclusiva dell'attuale gestione, anche in preparazione della successiva gara per l'affidamento del servizio, e che è pertanto indispensabile ricorrere ad una figura tecnica esterna, affinché fornisca la propria assistenza per la procedura di analisi economica e patrimoniale del servizio di cui trattasi;

Atteso che in data 16.02.2016 è pervenuta a questo Ente da parte della Società ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C. - specializzata nel settore pubblica illuminazione- la proposta di redazione di perizia di stima sul valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE SPA, in territorio comunale di Castell'Arquato, al prezzo di **Euro 950,00 + IVA** che si **allega** parte integrante e sostanziale;

Valutata la proposta e ritenuto che la medesima sia congrua in rapporto alla natura del servizio e alla attività prevista, vantando la Società ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C un curriculum di assoluto rilievo;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi, dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di affidare alla Società ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C. - specializzata nel settore pubblica illuminazione- la redazione di perizia di stima sul valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE SPA, in territorio comunale di Castell'Arquato, al prezzo di **Euro 950,00 + IVA** che si **allega** parte integrante e sostanziale;

Di approvare l'offerta economica inserita nella proposta di assistenza e di stabilire che l'onere complessivo di **Euro 950,00 oltre Iva di legge**, richiesto per l'espletamento di detto servizio risulta essere ampiamente sotto la soglia minima prevista dall'articolo 28 comma 1 lettera a) del D. Lgs. N. 163/00 e che suddetto importo risulta parimenti essere inferiore alla soglia minima di €40.000,00 e che, pertanto, può essere affidato ai sensi dell'articolo 125 comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/00;

Di prevedere la somma necessaria nel predisponendo Bilancio 2016;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza,

VISTO l'articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

OGGETTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Castell'Arquato, 05 03 2016

Per il Responsabile del Servizio LL.PP. assente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

L'importo di spesa derivante da tale provvedimento verra stanziato sul D.U.P. – documento unico di programmazione – in sede di aggiornamento e di riflesso sul bilancio 2016, in corso di redazione.

Castell'Arquato, 05 03 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 36 del 5 3 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:11 3 16.....

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

() ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.;

() al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n.;

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione diverrà **ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....
